

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, N. 13.

Modificazioni alle norme in materia di garanzia fidejussoria regionale di cui alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 31 agosto 1976, n. 40.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40 è aggiunto il seguente comma:

« In relazione alla garanzia di cui al primo comma e per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, la regione, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva esecuzione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938 n. 498, rimanendo sostituita all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario ».

Art. 2

La fidejussione prevista dall'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1976, n. 24 è concessa, con le modalità e alle condizioni previste in detto articolo, sino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di L. 10 miliardi.

Art. 3

All'onere eventualmente derivante dalla concessione delle garanzie fidejussorie di cui alla presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40 con imputazione della spesa al capitolo 183103 « Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative » annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 24 gennaio 1978

Cesare Golfari

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 1977 e vistata dal commissario del governo con nota del 14 gennaio 1978 prot. 21802/748)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, N. 14.

Aggregazione al comune di Busto Garolfo della frazione Olcella attualmente facente parte dei comuni di Arconate e di Dairago.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La frazione Olcella facente parte del comune di Arconate e la frazione di Olcella facente parte del comune di Dairago, sono aggregate al comune di Busto Garolfo con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dalla amministrazione provinciale di Milano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3

L'amministrazione comunale di Busto Garolfo provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle provincie, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle provincie ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 24 gennaio 1978

Cesare Golfari

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 1977 e vistata dal commissario del governo con nota del 17 gennaio 1978 prot. 20402/870)

PARABIAGO



— confine comunale

▨ territorio da aggregarsi